Studio di p. Agostino Montan, CSI[1], dal titolo "Costituzioni: attenzioni giuridiche", pubblicato su SEQUELA CRISTI, rivista della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica.

COSTITUZIONI ATTENZIONI GIURIDICHE

***Agostino Montan*, Congregazione di San Giuseppe**

La redazione o anche la semplice revisione del codice fondamentale o Costituzioni di un Istituto di vita consacrata, richiede attenzioni e competenze molteplici, non solo giuridiche ma anche teologiche, storiche e culturali. Si tratta, in effetti, di un testo che oltre a racchiudere l'identità dell'Istituto e definirne le strutture fondamentali (insieme di idee e di testi di una realtà "costitutiva", da vivere e da custodire), si apre al futuro, guarda in avanti, consente al "carisma", dono dello Spirito in esso espresso, approfondimenti e sviluppi in sintonia con il Corpo di Cristo in perenne crescita.

L'intento di queste brevi note è alquanto limitato. Dopo aver richiamato alcuni principi che rendono conto sia del perché un Istituto di vita consacrata deve avere un codice fondamentale o Costituzioni, sia della sua posizione nel sistema delle fonti, mi soffermerò su alcuni aspetti più tecnici, riguardanti i contenuti del testo e la sua redazione,

Fino alla prima metà del secolo XIX[2] non ci fu alcuna direttiva generale che illustrasse come procedere alla stesura delle regole e delle Costituzioni religiose. La Santa Sede interveniva direttamente o indirettamente nella redazione dei testi, facendo apportare modifiche di varia natura, ma lasciando anche una grande libertà nella loro elaborazione. Con il sec. XIX comincia a fissarsi una prassi scritta,[3] che trova nelle Normae emanate il 28 giugno 1901[4] la fissazione di un modello che diviene una guida sicura e comoda per redigere o rivedere le Costituzioni. Il Codice del 1917 e le nuove Normae pubblicate nel 1921,[5] non fecero altro che sancire l'esperienza precedente.

I risultati sono noti: si ebbero testi di Costituzioni fondamentalmente giuridici, redatti entro uno schema comune, tendente a riprodurre un modello unico, codificato minuziosamente.[6] Erano scomparsi dai testi, non dal vissuto degli Istituti, le radici evangeliche della vita consacrata, lo spirito e le finalità intese dai fondatori, la consapevolezza che la vita consacrata appartiene alla Chiesa mistero ed è una sua peculiare manifestazione.[7]

Il concilio Vaticano II ha chiesto la «conveniente revisione» (congruenter recognoscantur: *PC* 3) delle Costituzioni, dei «direttori», dei libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie e altri simili codici. I criteri guida da seguire nella revisione delle Costituzioni e il contenuto delle Costituzioni rivedute, venivano stabiliti nel m.p. *Ecclesiae sanctae,* II, agli art. 6,8,12, 13,14,15,16,17 e 18.[8] I criteri di *Ecclesiae Sanctae,* hanno trovato accoglienza definitiva nel Codice vigente, in particolare nel c. 587, §§ 1-4 e nei canoni che sanciscono il diritto proprio degli Istituti di vita consacrata. Del codice fondamentale o Costituzioni si ha ormai una nuova concezione: è "codice" e "regola di vita", ad un tempo in senso spirituale e in senso normativo. Perché "codice fondamentale", le Costituzioni devono contenere ciò che è costitutivo e specifico dell'Istituto, regolandone la vita e l'azione in fedeltà al carisma. Così inteso il codice fondamentale è anche una "regola di vita".

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

1. «Giusta autonomia di vita» degli Istituti di vita consacrata nella comunione ecclesiale.

Asse portante di un codice fondamentale o Costituzioni è il concetto di «giusta autonomia di vita, specialmente di governo», enunciato nel can. 586, §§ 1- 2 del Codice di diritto canonico, da interpretare alla luce dei cc. 578,593 e 594.

Stabilisce il c. 586: «§ 1 - È riconosciuta ai singoli Istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui al c. 578»; «§ 2 - È compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia».

Si tratta di una dichiarazione, avente forza di legge, che trova il suo fondamento nel Concilio Vaticano II, come confermano le fonti dello stesso canone.[9] Il Concilio riconosce alla vita consacrata (allora detta "vita religiosa") un ruolo di primo piano nella realizzazione della Chiesa, di cui fa costitutivamente parte.[10] Ai singoli Istituti, in quanto godono di un dono particolare dello Spirito, il concilio riconosce in forma pubblica ed esplicita, perciò giuridica,[11] una giusta autonomia di vita e, in particolare, di governo, grazie alla quale possono valersi di una propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio, vale a dire lo spirito e gli intendimenti propri dei fondatori, come pure le sane tradizioni (*PC*2b).

L'autonomia è un diritto nativo dell'Istituto, perché è un elemento strutturalmente intrinseco alla Chiesa. Si leggeva nell'Instrumentum laboris della IX Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi su La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo: «All'origine del carisma di fondazione di un Istituto, sta l'azione dello Spirito Santo. La Chiesa, conferendo al carisma la pienezza di espressione ecclesiale, garantisce la perseveranza nella sua genuinità, sulla base delle stesse Costituzioni, legittimamente approvate, affinché tutto cooperi al bene comune e sia mantenuto vivo nella sua genuinità il dono dello Spirito. L'autonomia di vita, specialmente di governo, in ordine alla conservazione del carisma, non riguarda solo la vita interna, ma, anche le opere di apostolato, altrimenti l'Istituto non potrebbe attuare il suo fine proprio ed il suo spirito. Essa - continua l'Instrumentum laboris - è "giusta" in quanto è determinata e protetta dal diritto comune e proprio. In questo modo l'autonomia di un Istituto, ben compresa, è adattamento del principio di sussidiarietà alla vita della Chiesa, in quanto è coordinazione tra il diritto comune e il diritto proprio nella Chiesa. L'autonomia non è indipendenza degli Istituti rispetto all'autorità gerarchica; la dipendenza va ritenuta come l'esercizio della cura pastorale che i Vescovi rivolgono agli Istituti, perché mantengano la loro consacrazione, testimonianza e missione nella Chiesa. Autonomia e dipendenza sono due dimensioni in cui agiscono tutti i membri e tutte le istituzioni della Chiesa, ma in modo specifico gli Istituti di vita consacrata. Tali dimensioni, non essendo antitetiche, esigono un'armonizzazione, tutelata dalle leggi della Chiesa e attuata nella carità, anima della comunione ecclesiale».[12]

La salvaguardia del patrimonio proprio di ogni Istituto costituisce il fondamento dell'autonomia di governo riconosciuta a tutti gli Istituti di vita consacrata, mentre la soggezione alla Santa Sede (c. 593) o al Vescovo diocesano (c. 594), a seconda che si tratti di Istituti di diritto pontificio o di diritto diocesano, stabilisce i limiti imposti a detta autonomia. Ciò lascia intendere che l'autonomia non ha un carattere assoluto, ma che è limitata all'esterno dalla potestà della Santa Sede o del Vescovo diocesano; a sua volta l'autonomia esterna, deve tener conto, nel suo esercizio, della legittima autonomia di ogni Istituto.

Il principio della «giusta autonomia di vita, specialmente di governo», si concretizza nel riconoscimento ai singoli Istituti del dovere-diritto di darsi norme proprie ispirate all'identità carismatica specifica, conformi, nella forma e nei contenuti, a quanto stabilito dallo stesso

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

ordinamento (cfr. cc. 7-22; 135, § 2). Il Codice di diritto canonico dà corpo al principio stabilendo canoni che valgono per la Chiesa latina, obbligatori per tutti gli Istituti di vita consacrata, tutelando l'autonomia riconosciuta agli Istituti,[13] definendo materie che debbono essere regolate nel codice fondamentale o Costituzioni e materie da raccogliere in altri codici. «Conservare» e «tutelare» tale autonomia, conclude il c. 586, § 2, è compito degli ordinari dei
luoghi. Il riferimento agli ordinari dei luoghi sottolinea il peculiare legame della vita consacrata con la Chiesa particolare.[14]

Il principio della «giusta autonomia di vita, specialmente di governo», deve trovare accoglienza e sviluppo nel diritto proprio degli Istituti di vita consacrata e nel diritto delle Chiese particolari, così come è già avvenuto nella legislazione della Chiesa universale.

2. Il «diritto proprio» degli Istituti di vita consacrata; tipologia di fonti

Il Codice vigente, dopo aver riconosciuto agli Istituti di vita consacrata l'autonomia normativa, specialmente di governo, così che possono avere nella Chiesa una propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio, nel can. 587, §§ 1-4 affronta più argomenti: individua i testi giuridici che devono contenere tale normativa, attribuisce a ciascun testo una specifica forza giuridica, dà delle indicazioni sui criteri da seguire nella redazione del codice che raccoglie le norme fondamentali. Tali testi, globalmente considerati, e le norme in essi contenute, formano il «diritto proprio» dell'Istituto di vita consacrata. La parte più importante di tale diritto, già descritta nel m.p. Ecclesiae sanctae II, arti. 12b, 13,14 (= c. 587, § 3), è denominata codice fondamentale o Costituzioni.[15]

Va tenuto presente il testo del canone:

Can. 587: «§1. Per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità propria dei singoli Istituti il codice fondamentale, o Costituzioni, di ciascuno deve contenere, oltre a ciò che è stabilito da osservarsi nel c. 578, le norme fondamentali relative al governo dell'Istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, nonché l'oggetto proprio dei vincoli sacri».
«§ 2. Tale codice è approvato dalla competente autorità della Chiesa e soltanto con il suo consenso può essere modificato».
«§ 3. In tale codice siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici; tuttavia non si moltiplichino le norme senza necessità».
«§ 4. Tutte le altre norme, stabilite dall'autorità competente dell'Istituto, siano opportunamente raccolte in altri codici e potranno essere rivedute e adattate convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi».

1) In forza di questo canone il diritto di un Istituto di vita consacrata si articola su quattro tipi di fonti normative, differenti tra loro e gerarchicamente ordinate: a) le norme del diritto universale, emanate dalla Santa Sede e contenute principalmente nel Codice di diritto canonico, valevole per la Chiesa latina; b) le norme di diritto particolare, emanate dai Vescovi diocesani e dalle conferenze episcopali su materie di loro competenza, alle quali anche i membri degli Istituti di vita consacrata, presenti in quel territorio, devono attenersi; e) le norme fondamentali o costituzionali, relative al patrimonio dell'Istituto come definito nel can. 578, al governo dell'Istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, nonché l'oggetto dei vincoli sacri, mediante i quali si professano i consigli evangelici. Tali norme, elaborate normalmente dai fondatori e adattate dagli organi interni

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

dell'Istituto con particolari procedure, una volta approvate dalla competente autorità della Chiesa - la Santa Sede, se si tratta di un Istituto di diritto pontificio, il Vescovo diocesano, se si tratta di un Istituto di diritto diocesano formano il codice fondamentale o Costituzioni: è un testo stabile, organico, obbligatorio per tutti i membri, suscettibile di dispensa da parte dell'autorità competente, ma solo in riferimento alle norme puramente disciplinari; d) tutte le altre norme del diritto proprio, stabilite dall'autorità competente per il singolo Istituto. Tali norme devono essere raccolte opportunamente in altri codici, distinti da quello fondamentale e variamente denominati (direttori, regolamenti, statuti, ecc.) e potranno essere rivedute e adattate secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi.

2) Il termine *ius proprium*/diritto proprio, frequentemente usato nella parte III del Libro II del Codice,[16] si applica alle norme di cui alle lettere e) e d) del precedente n. 1. Tale diritto si distingue sia dal diritto universale, emanato dalla Santa Sede, sia dal diritto particolare, emanato dalle Chiese particolari.[17] Il diritto proprio è costituito dal codice fondamentale o Costituzioni, dai codici aggiunti e dalle norme emanate dalle competenti autorità dell'Istituto (Capitoli, Superiori e Consigli). È diritto, perché ha valore normativo per l'Istituto e i suoi membri; è proprio, perché la fonte è lo stesso Istituto, mediante il ministero della Chiesa, e ne regola la vita. È subordinato al diritto della Chiesa (Codice di diritto canonico e le altre leggi universali), che lo regola in maniera dettagliata. Il diritto proprio configura la fisionomia e l'identità dell'Istituto ed è al servizio della realizzazione della sua missione (si vedano, in tale linea, i cc. 598, § 2 e 662).

3) Per indicare quelle che il m.p. *Ecclesiae sanctae* II, art. 12, chiamava «leggi generali» dei singoli Istituti (tra parentesi elencava: «Costituzioni, tipiche, regole o comunque si chiamino»), il Codice vigente usa i termini «Codice fondamentale» o «Costituzioni», lasciando intendere che il nome non ha una grande rilevanza e ogni Istituto è libero nelle sue scelte. I termini più antichi e più frequenti sono "regola"[18] e "Costituzioni",[19] ma i due termini non hanno mai avuto un significato preciso e univoco, e il loro valore deve essere quindi ricercato nell'uso che viene fatto dai singoli Istituti.[20] A volte i due termini sono usati insieme: "regola e Costituzioni". In questo caso "regola" indica, il più delle volte, o un testo scritto dal fondatore che è conservato alla lettera o una delle grandi regole antiche (S. Basilio, S. Benedetto, S. Agostino, S. Francesco) assunte così come accolte dalla Chiesa e considerate immutabili, mentre "Costituzioni" indica il documento che contiene le norme fondamentali riguardo al governo dell'Istituto e alla disciplina dei membri, in dipendenza dalla regola. Nelle revisioni attuate dopo il concilio Vaticano II, diverse congregazioni di vita apostolica al posto di Costituzioni hanno introdotto altri termini, con l'intento di sottolineare il valore spirituale e non solo giuridico del testo, come: «regola», «regola di vita», «la nostra regola di vita», «libro della vita in Cristo», ecc. Se il nuovo termine abbraccia tutto il diritto proprio dell'Istituto (codice fondamentale e codici aggiunti), nel chiedere l'approvazione alla Santa Sede o al Vescovo diocesano, occorre segnalare la pluralità di testi e precisare per quale tra essi si chiede l'approvazione, in conformità a quanto disposto nel c. 587, §§ 2 e 4.[21]

4) Il § 1 del can. 587, stabilisce che, oltre agli elementi del c. 578, il codice fondamentale o Costituzioni di ciascun Istituto, deve contenere le "norme fondamentali" relativamente agli elementi elencati: governo dell'Istituto, disciplina dei membri, incorporazione, formazione, oggetto proprio dei vincoli sacri. Non è facile stabilire che cosa intendere per "norme fondamentali" in riferimento alle materie indicate. Fondamentali sono le norme di diritto universale, dalle quali il legislatore inferiore non si può discostare. Fondamentali possono essere considerate tutte le norme

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

per le quali il Codice stabilisce che la materia sia disciplinata nelle Costituzioni (cfr., ad esempio, cc. 581; 596, § 1; 598, § 1; 601; 609, § 1; 613, § 1; 614; 615; 616, §§ 1, 3, 4; 623; 624, § 1; 712; 714; ecc.). Fondamentali sono le norme che danno all'Istituto o alla società, l'identità come appartenente ad una determinata forma di vita consacrata: Istituto religioso dedito totalmente alla contemplazione, Istituto religioso apostolico, Istituto secolare, società di vita apostolica. Fondamentali sono le norme che riguardano l'intendimento e i progetti del fondatore, riguardo alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'Istituto, purché sancite dalla competente autorità della Chiesa (c. 578). Fondamentali sono i «principi evangelici e teologici della vita religiosa e dell'unione di questa con la Chiesa» (Ecclesiae sanctae II, art. 12). Fondamentale può essere considerata la norma che riguarda il cosiddetto quarto voto, purché definito, di natura personale e conforme al fine specifico dell'Istituto. Si dovrà tener conto anche delle sane tradizioni.

In breve: fondamentali sono le norme basilari che costituiscono il fondamento, sul quale si innestano le altre norme.

Stando così le cose, si comprende la direttiva del c. 587, § 2: il codice che contiene le norme fondamentali deve essere approvato dalla competente autorità della Chiesa e non potrà essere modificato senza il consenso della stessa autorità.

"Fondamentali" non significa che tutte le norme qualificate come tali devono essere collocate nelle Costituzioni. Significa che, da parte di un legislatore inferiore, non può essere data una norma contraria al diritto superiore (fondamentale) e che alle norme fondamentali sono tenuti tutti coloro per i quali sono date. Spetta agli Istituti determinare le norme da collocare nel codice fondamentale, in conformità a quanto stabilito nel diritto universale (si veda più avanti, il n. 3).

5) Il § 2 del c. 587 indica l'autorità alla quale spetta l'approvazione del codice fondamentale o Costituzioni. «Autorità competente» è la Santa Sede, se si tratta di un Istituto di diritto pontificio, il Vescovo diocesano, se si tratta di un Istituto di diritto diocesano (c. 589). Per quanto riguarda l'approvazione da parte del Vescovo diocesano, va tenuto presente il c. 595. L'intervento dell'«autorità competente» nell'approvazione del codice fondamentale o Costituzioni, fa sì che questo testo acquisti una qualifica dottrinale[22] e una forza giuridica peculiari, rispetto agli altri codici di cui al § 4 del c. 587.1 codici complementari sono «stabiliti dall'autorità competente dell'Istituto» e possono essere modificati con il suo consenso. Il codice fondamentale potrà essere modificato soltanto «con il consenso dell'autorità competente» esterna all'Istituto.

6) Per quanto riguarda i criteri di redazione del codice fondamentale o Costituzioni, va tenuto presente quanto stabilisce il § 3 del c. 587. Il legislatore vuole un codice che abbia un fondamento stabile, ma sia pervaso anche di un vero spirito che lo faccia diventare norma vitale. Non si tratta di giustapporre norme giuridiche con testi teologici, scritturistici e spirituali, ma di mostrare la compenetrazione dei diversi aspetti e come le norme giuridiche nascano da una spiritualità, da una dottrina, dai valori che si vogliono perseguire, e sono al loro servizio. Sono sempre valide le direttive contenute in Ecclesiae sanctae, II, art. 12 a, b: le norme che esprimono lo spirito e le finalità proprie dei fondatori, come pure le sane tradizioni dell'Istituto, devono essere formulate con «espressioni adatte e sicure»; le norme giuridiche necessarie per definire chiaramente il carattere, i fini e i mezzi dell'Istituto «non devono essere eccessivamente moltiplicate, ma devono sempre essere espresse in modo adeguato». L'impresa non è facile e il c. 587, § 3, con i suoi contenuti piuttosto ideali, non offre molto aiuto. Tuttavia, occorre riconoscere che il legislatore, nella parte III del Libro II del Codice, riguardante Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ci presenta una normativa che, pur con le sue ombre, non manca di semplicità, di perspicuità, di armonia interna, teologica e spirituale, e di profonda scienza giuridica, una normativa che risponde all'indole propria della Chiesa e, in essa, della vita consacrata.

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

7) Il § 4 del c. 587 determina cosa devono contenere i codici aggiunti. Il canone non fa che riproporre le disposizioni del concilio Vaticano II[23] e del m.p. Ecclesiae sanctae II, che all'art. 14 stabiliva: «Si escludano dal testo fondamentale degli Istituti gli elementi già caduti in disuso, o soggetti a mutazioni secondo i costumi di ciascuna epoca, o che rispondono a consuetudini puramente locali. Le norme che corrispondono all'epoca attuale, alle condizioni fisiche, psicologiche dei membri, e a circostanze particolari, saranno poste in testi annessi, chiamati "direttori", libri di usanze, o con altri nomi». Sui codici aggiunti, il c. 587, § 4 offre poche indicazioni: ribadisce che devono contenere norme da sottoporre a costante revisione e adattamento secondo criteri spazio-temporali, afferma che deve trattarsi di vere e proprie norme «stabilite dall'autorità competente dell'Istituto». Dunque, anche i codici aggiunti hanno valore giuridico e debbono essere osservati, come ricorda il c. 598, § 2: «Tutti i membri devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il diritto proprio dell'Istituto, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato».

Il Codice di diritto canonico nulla dice sul modo di scrivere e articolare i codici aggiunti. Sono testi affidati alla competente autorità interna dell'Istituto. Hanno stabilità, ma devono essere anche espressione di quel rinnovamento che «deve essere attuato continuamente in un certo senso, attraverso il fervore dei membri e la preoccupazione dei capitoli e dei superiori» (*Ecclesiae sanctae*, II, art. 19).

Il Codice di Giovanni Paolo II menziona alcuni di questi codici aggiunti, nella parte dei religiosi: un regolamento di formazione per il noviziato (c. 650, § 1), una ratio per la formazione che segue la prima professione temporanea (c. 655, § 2), il «piano degli studi» per la formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri (c. 659, § 3), un regolamento da osservarsi nella celebrazione del capitolo (c. 631, § 2). Non dovrebbe mancare un codice aggiunto che raccoglie le norme di applicazione del codice fondamentale, norme da aggiornare autonomamente, da parte dell'Istituto, secondo le necessità. Molti Istituti hanno codici aggiunti, che riguardano l'amministrazione dei beni, i privilegi, gli usi e le consuetudini, e altri ancora.[24]

3. I contenuti del codice fondamentale o Costituzioni e la sua redazione

Il c. 587, § 1 afferma che scopo del codice fondamentale o Costituzioni è «custodire più fedelmente la vocazione e l'identità propria dei singoli Istituti».

Tenendo ben presente questo scopo, lo stesso canone indica i contenuti del codice fondamentale: «Oltre a ciò che è stabilito da osservarsi nel c. 578, (il codice fondamentale deve contenere) le norme fondamentali, relative al governo dell'Istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli».

Non è ancora un indice dettagliato, ma l'elenco fissato dal canone costituisce una traccia da cui non si può prescindere nel definire il materiale essenziale da includere nel codice fondamentale. Occorre presentare il patrimonio dell'Istituto in tutti i suoi elementi: natura, fine, spirito e indole dell'Istituto, secondo l'intendimento e i progetti del fondatore e le sane tradizioni. È necessario inoltre prevedere le norme fondamentali relative ai membri (incorporazione, formazione, vita fraterna, vita di orazione, apostolato), all'oggetto proprio dei sacri vincoli e al governo dell'Istituto. Le norme devono essere quelle fondamentali.

Il Codice promulgato da Giovanni Paolo II non si limita a un generico indice di materie da disciplinare nel codice fondamentale. Nella parte del Codice riguardante Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica come pure in altri canoni sparsi nel testo legislativo, si trovano puntuali rinvii o al codice fondamentale o al diritto proprio dell'Istituto di numerosi aspetti concreti. Nel caso di rinvio degli argomenti al codice fondamentale, i materiali normativi devono essere sviluppati obbligatoriamente nelle Costituzioni.[25] Nel caso di rinvio al diritto proprio, il legislatore permette alla competente autorità dell'Istituto di decidere se collocare la materia nel

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

codice fondamentale oppure nei codici aggiunti.[26] Nel decidere dove collocare le norme, si deve tener conto della natura, dello spirito, del fine e dell'indole dell'Istituto. Nell'approvare il codice fondamentale, la competente autorità della Chiesa può imporre delle modifiche, anche sostanziali, rispetto alle scelte compiute dall'Istituto.[27]

Seguendo la traccia del c. 587, § 1 e tenendo conto dei canoni che, secondo il legislatore universale, devono essere collocati nel codice fondamentale, presento i contenuti essenziali delle Costituzioni. Al termine saranno elencati i canoni che rinviano al codice fondamentale e quelli che rinviano al diritto proprio dell'Istituto.

I. NATURA, FINE, SPIRITO E INDOLE DELL'ISTITUTO E SANE TRADIZIONI: si tratta di presentare «l'intendimento e i progetti del fondatore, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'Istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'Istituto» (c. 578). Nelle Costituzioni rinnovate dopo il concilio Vaticano II molti Istituti hanno raggiunto l'obiettivo riportando nel testo qualche pagina o qualche scritto del fondatore, oppure tracciando il cammino storico del carisma, sia del fondatore sia dell'Istituto. Altre volte, sotto la voce codice fondamentale, sono collocati testi come la regola di San Benedetto, di Sant'Agostino, oppure la regola di qualche ordine antico (ad es., la *Carta caritatis* dell'ordine cistercense, oppure la regola dell'Ordine francescano secolare: Regola e vita dei fratelli e delle sorelle del terzo ordine regolare di San Francesco, approvata da Giovanni Paolo II l'8 dicembre 1982). Nel codice fondamentale vanno collocate anche le sane tradizioni: riguardano la natura, il fine, lo spirito e l'indole dell'Istituto. Deve trattarsi di tradizioni sancite dalla competente autorità della Chiesa. Sono sane se sono rispondenti all'ispirazione delle origini. Il codice fondamentale deve inoltre dire se si tratta di Istituto religioso (c. 607 ss.), oppure di Istituto secolare (c. 710 ss.), oppure di una Società di vita apostolica (c. 731, § 1), di un Istituto clericale o laicale o misto (c. 588, §§ 1-3), di un Istituto diritto pontificio o di diritto diocesano (c. 589), se dedito interamente alla contemplazione (c. 674) o all'apostolato (c. 675, §§ 1-3). Vanno indicate la missione e le opere proprie dell'Istituto, in particolare quelle da mantenere con fedeltà (c. 677, § 1). Vanno definiti lo stile di vita fraterna praticato nell'Istituto (se in comunità, come avviene negli Istituti religiosi, oppure nelle situazioni ordinarie del mondo, come avviene negli Istituti secolari: cfr. rispettivamente cc. 608 e 714), la vita di orazione, le forme di penitenza, l'apostolato. Se si tratta di una società di vita apostolica, va detto se in essa si assumono i consigli evangelici (c. 731, § 2), se è di diritto pontificio o diocesano, se clericale o laicale, (c. 732 ss.), nel caso sia clericale, se abbia la facoltà di incardinare i chierici (c. 265). Nel descrivere il fine dell'Istituto va tenuta presente l'indicazione del concilio Vaticano II: «Torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli Istituti abbiano una loro fisionomia e una propria funzione» (*PC*2b). Va tenuto presente anche quanto si legge in *Mutuae relationes:* «In quest'opera di evoluzione culturale e di rinnovamento ecclesiale, è necessario che l'identità di ogni Istituto sia conservata con tale sicurezza, che si possa evitare il pericolo di una situazione non sufficientemente definita, per cui i religiosi, senza la dovuta considerazione del particolare stile di azione proprio della loro indole, vengano inseriti nella vita della Chiesa in modo vago e ambiguo» (n. 11).

Il testo legislativo fondamentale deve esprimere, subito, dall'inizio, la fisionomia dell'Istituto, il suo fine, la spiritualità, la natura e l'indole, determinandone le attività.

II. LA VITA DEI MEMBRI: 1) *la consacrazione.* Può essere descritta in termini generali (*LG* 42, 43-46; *VC* 9, 19, 22; cc. 573-575), ma va anche specificata in conformità alla forma di vita consacrata che l'Istituto realizza (in particolare: per la vita religiosa, cfr. c. 607, § 1, per la vita secolare cfr. c. 710, per una società di vita apostolica, cfr. c. 731, §§ 1-2). In questa materia,

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

molto utile è il riferimento agli scritti del fondatore. Poiché la vita consacrata si compie mediante la professione dei consigli evangelici vissuti in forma associata, vanno illustrati i tre consigli (c. 598, § 1) di castità (c. 599), povertà (c. 600) e obbedienza (cc. 601; 590, §§ 1-2), precisando il fondamento teologico, l'obbligo derivante dalla professione e il modo in cui i consigli sono osservati nell'Istituto.

2) *Impegno di vita spirituale:* la vita consacrata deve alimentarsi alle sorgenti di una spiritualità solida e profonda. Nelle diverse forme di vita consacrata, deve realizzarsi una peculiare spiritualità, vale a dire un progetto concreto di rapporto con Dio e con l'ambiente, proprio del singolo Istituto. Anche per questo capitolo il riferimento agli scritti del fondatore è assai utile. Il Codice di Giovanni Paolo II richiama lo spirito di preghiera (c. 663, § 1) ed elenca le pratiche di contemplazione e di preghiera proprie della vita religiosa: messa, comunione, adorazione, lettura della Parola di Dio, preghiera mentale, liturgia delle ore, altri esercizi di pietà, culto a Maria, esercizi spirituali, conversione, esame di coscienza, penitenza e riconciliazione (c. 663, §§ 2-5; 664). Il codice fondamentale deve mettere a fuoco con chiarezza la spiritualità propria dell'Istituto.

3) *Dimensione fraterna della vita consacrata:* uno degli elementi che caratterizza la vita consacrata è la sua dimensione di vita fraterna (c. 602), che nella vita religiosa si realizza come «vita fraterna in comune» (c. 607, § 2). La vita fraterna in comunità è un elemento integrante la vita religiosa. Comporta l'obbligo di abitare nella propria casa religiosa, sotto l'autorità di un superiore (cfr. cc. 608; 665, § 1).

4) *Il dinamismo apostolico:* ne trattano numerosi canoni del Codice. È precisata la nozione essenziale di apostolato religioso (c. 673), distinguendo quello degli Istituti integralmente contemplativi da quello degli Istituti apostolici, clericali o laicali (cc. 674; 675; 676). È ribadita la necessità della fedeltà alla missione e alle opere proprie dell'Istituto; anche gli adattamenti devono essere attuati con prudenza, assumendo, se del caso, mezzi nuovi e convenienti (c. 677, § 1). L'Istituto al quale sono unite associazioni di fedeli, deve adoperarsi perché tali aggregazioni siano compenetrate del genuino spirito della famiglia religiosa (c. 677, § 2). Il Codice dedica diversi canoni all'azione apostolica di un Istituto religioso e dei suoi membri in rapporto alla Chiesa particolare. Fondamentale è il c. 678: i religiosi, afferma il § 1, sono sottomessi alla potestà del Vescovo per quanto riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato. Questa sottomissione, aggiunge il § 2, non esclude la dipendenza dei religiosi, nell'apostolato esterno, anche dai propri superiori. Ne deriva che nell'organizzare le attività apostoliche dei religiosi, i Vescovi diocesani e i superiori devono procedere su un piano di reciproca intesa (ivi, § 3). Molto importante risulta il c. 682, §§ 1-2: riguarda la nomina di un religioso ad un ufficio ecclesiastico e la sua rimozione. Il canone, nel caso di nomina a parroco di un religioso, introduce l'eccezione al principio del libero conferimento da parte del Vescovo, sancito nel c. 523; la stessa avvertenza vale per la rimozione.

5) *Incorporazione e formazione:* il Codice contiene canoni che fanno riferimento ai principi generali circa la formazione (cc. 597, § 2; 642; 659, § 1; 660, §§ 1-2), le diverse tappe della formazione (*noviziato:* cc. 641; 643, §1; 645, §§ 1-2; 646; 647, §§ 1 -3; 648, §§ 1 -3; 649, §§ 1 - 2; 652, §§ 2-5; *iuniorato:* c. 654; 656; *professione perpetua:* 657, §§ 1,3; 689, §§1-3), i responsabili della formazione (c. 650, § 2; 651, §§1-3), la formazione permanente (c. 661), la eventuale riammissione (c. 690, § 1). Si tratta di una materia importante, per la quale sono previsti i Codici complementari. Le norme sull'appartenenza sono di natura costituzionale: con il noviziato «si inizia la vita nell'Istituto» (c. 646), con la professione religiosa i membri «vengono incorporati nell'Istituto con i diritti e i doveri definiti giuridicamente» (c. 654), con l'ordinazione diaconale «uno diviene chierico» (c. 266, §1)e «deve essere incardinato (...) in un Istituto di vita consacrata o in una società, che ne abbiano la facoltà» (c. 265). Negli Istituti secolari si distinguono «prima incorporazione», «incorporazione perpetua o definitiva» (c. 723, §§ 2-3).

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

L'Istituto ha il dovere di procurare ai membri che appartengono all'Istituto «quanto, a norma delle Costituzioni, è loro necessario per realizzare il fine della propria vocazione» (c. 670).

III. IL GOVERNO DELL'ISTITUTO: il Codice di Giovanni Paolo II in alcuni canoni traccia i principi generali circa l'autorità e la struttura dell'Istituto: cc. 618; 619; 620; 621; 622; 623; 625, §§1-3; 627, § 1. Si occupa poi del capitolo generale (c. 631, § 1), della composizione e della sua potestà (c. 631, § 2 primo frammento). Altri canoni riguardano il governo generale (c. 624, § 1; 625, § 1; 627, § 1), il governo provinciale o regionale (cc. 620; 623; 625, § 3), il governo locale (cc. 625, § 3; 627, § 1), l'amministrazione dei beni (cc. 634, § 1) Ci sono canoni che riguardano i superiori in generale (c. 833, 8°), i superiori di Istituti religiosi clericali o di una società di vita apostolica clericale (c. 968, § 2; 969, § 2; 1019, § 1). Vanno tenuti presenti i canoni che enunciano i doveri dell'Istituto verso i propri membri (c. 670). Ci sono poi i canoni che riguardano la separazione dei membri dall'Istituto (cc. 684-704).

Passo a elencare i canoni che dispongono che determinate materie devono essere regolate mediante norme del codice fondamentale o Costituzioni, materie, pertanto, che la competente autorità ecclesiastica si riserva di approvare. A questo primo elenco seguirà quello delle materie da regolare nel diritto proprio, vale a dire nelle Costituzioni o nei codici aggiunti, a discrezione dell'Istituto. Le materie che la competente autorità dell'Istituto decide di collocare nelle Costituzioni, sono approvate dall'autorità esterna all'Istituto medesimo.

1) Canoni del Codice di diritto canonico che rinviano al Codice fondamentale o Costituzioni dell'Istituto.

Le seguenti materie si devono regolare nelle Costituzioni (l'ordine è quello del Codice):

Norme comuni a tutti gli Istituti di vita consacrata

c. 578:	-	patrimonio ecclesiale dell'Istituto (intendimento e progetti del fondatore, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'Istituto, nonché le sue sane tradizioni) e sua fisionomia istituzionale (forma di vita consacrata: Istituto religioso. Istituto secolare, società di vita apostolica; laicale, clericale, mista; di diritto pontificio o diocesano, ecc.);
c. 581:	-	divisione dell'Istituto in parti e autorità competente a erigere, unire e modificare i limiti di queste parti;
c. 587:	-	diritto proprio dell'Istituto: - §§1-3: il codice fondamentale o Costituzioni: finalità, terminologia, contenuti, approvazione; - §4: codici complementari;
c. 595, §§ 1-2:	-	competenze del Vescovo diocesano sulle Costituzioni e sugli affari di maggiore rilievo di un Istituto di diritto diocesano;
c. 596, §1:	-	potestà dei superiori e dei capitoli (se dotati di potestà di governo, tanto per il foro esterno quanto per quello interno, oppure se dotati di potestà basata sull'estensione dei cc. 131,133 e 137-144);
c. 598, § 1:	-	modo di vivere i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza attese l'indole e le finalità proprie dell'Istituto;
c. 601:	-	misura in cui il contenuto del consiglio diviene oggetto del voto di obbedienza o di altro vincolo sacro (sottomissione della volontà ai superiori legittimi quando comandano secondo le proprie Costituzioni).

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

Gli Istituti religiosi

c. 609, § 1:	-	autorità competente a erigere una casa;
c. 613, § 1:	-	determinazione della qualifica di casa sui iuris;
c. 614:	-	determinazione della natura e dei reciproci obblighi e diritti dell'associazione di un monastero di monache a un Istituto maschile;
c. 615:	-	autorità del superiore di un Istituto di religiosi su un monastero sui iuris;
c. 616, §§ 1,3,4:	-	soppressione, da parte del moderatore supremo, di una casa religiosa eretta legittimamente (§ 1);
	-	determinazione dell'autorità competente per la soppressione di una casa sui iuris (§ 3);
	-	destinazione dei beni di un monastero sui iuris di monache soppresso (§ 4);
c. 623:	-	periodo adeguato di tempo di incorporazione all'Istituto, dopo la professione perpetua o definitiva, per l'elezione o la nomina a superiore maggiore;
c. 624, § 1:	-	durata e permanenza nell'ufficio di moderatore supremo e di superiore di una casa sui iuris;
c. 625, §§ 1 e 3:	-	elezione canonica del moderatore supremo (§ 1);
	-	costituzione degli altri superiori (§ 3);
c. 627, § 1:	-	necessità del consiglio del superiore, composizione e valorizzazione;
c. 631, §§ 1-2:	-	autorità del capitolo generale nell'Istituto (§ 1);
	-	composizione e ambito di potestà del capitolo generale (§ 2);
c. 634, § 1:	-	capacità economica dell'Istituto, delle province e delle case;
c. 648, § 2:	-	periodi di esperimenti apostolici formativi;
c. 662:	-	obbligo della sequela di Cristo quale è espressa nelle Costituzioni dell'Istituto;
c. 667, § 3:	-	clausura adatta all'indole propria e alla missione dell'Istituto;
c. 668, § 1:	-	determinazioni circa l'uso e l'usufrutto dei beni, avanti la prima professione;
c. 670:	-	doveri dell'Istituto verso i propri membri.

Gli Istituti secolari

c. 712:	-	vincoli sacri con cui vengono assunti i consigli evangelici e obblighi;
c. 714:	-	modalità di vita fraterna;
c. 717, § 1:	-	forma di governo dell'Istituto, durata in carica dei moderatori e modo della loro designazione;
c. 721, § 2:	-	impedimenti per la validità dell'ammissione, o condizioni;
c. 722, § 3:	-	metodo e durata della prova che precede il primo impegno;
c. 723, § 4:	-	effetti giuridici derivati dall'incorporazione definitiva;
c. 724, § 1:	-	piano di formazione, dopo il primo impegno;
c. 725:	-	vincoli dei fedeli associati;
c. 727, § 1:	-	uscita dall'Istituto;
c. 729:	-	cause per la dimissione dall'Istituto.

Le società di vita apostolica

c. 731, §§ 1-2 e 732:	-	identità istituzionale della società di vita apostolica, disciplina dei membri (incorporazione, formazione, possibilità di assumere i consigli), vita comune;
c. 734:	-	governo della società;
c. 736, § 1:	-	incardinazione dei chierici;

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

c. 737:	-	effetti giuridici dell'incorporazione ;
c. 738, §§ 1 e 3:	-	sottomissione al moderatore per la vita interna e la disciplina della società (§ 1);
	-	relazioni tra membro incardinato e Vescovo diocesano proprio (§ 3);
c. 739:	-	obblighi derivanti dall'appartenenza alla società (§3);
c. 741, § 1:	-	capacità economica delle società, delle loro parti e delle case;
e 742:	-	uscita e dimissione dalla società di un membro non ancora incorporato;
c. 743:	-	uscita definitiva dalla società di un membro incorporato.

Altri canoni

c. 765:	-	superiore competente a concedere la licenza per predicare ai religiosi nelle loro chiese o oratori;
c. 832:	-	superiore competente per concedere la licenza per pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi;
c. 833, 8:	-	professione di fede da emettere personalmente: obbligo dei superiori degli Istituti religiosi clericali e delle società di vita apostolica clericali;
c. 1019, §1:	-	facoltà di concedere le lettere dimissorie ai membri ascritti all'Istituto o alla società in modo perpetuo o definitivo secondo le Costituzioni;
c. 1174, § 1:	-	obbligo di celebrare la liturgia delle ore;
c. 1337, § 1:	-	ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
c. 1427, §§ 1-2:	-	controversie tra religiosi o case o province dell'Istituto.

2) Canoni del Codice di diritto canonico che rinviano al diritto proprio dell'Istituto.

Le materie contenute nei canoni che seguono, sono regolate nel diritto proprio dell'Istituto, vale a dire o nel codice fondamentale oppure nei codici aggiunti, a discrezione della competente autorità dell'Istituto. Se collocate nelle Costituzioni, le norme sono approvate dalla competente autorità esterna all'Istituto.

c. 597, §1	598, §2	607, §2
c. 608	616, §1	617
c. 622	623	624, §§2-3
c. 626	627, §2	628, §1
c. 629	630, §2	631, §§1-3
c. 632	633, §1	636, §§1-2
c. 638, §§1-2	641	643, §2
c. 645, § 3	650, § 1	653,§ 2
c. 655	657, § 2	658
c. 659,§ 2	663, § 3	667, § 1
c. 668, §§ 2-3	669, § 1	684, §§ 3-4
c. 696, §§1-2	716, §1	718
c. 719/§1	735, §§1 e 3	740
c. 741, §§1-2		

Nel Codice sono presenti altri canoni che disciplinano materie riguardanti gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.[28] Sono le leggi con le quali la Chiesa regola la pratica dei consigli evangelici e viene in aiuto agli Istituti perché abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori (*LG* 45). Anche questi canoni prevedono, a volte, spazi di autonomia che consentono

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

all'Istituto di darsi norme ispirate alla sua identità carismatica. Si tratta, in ogni caso, di norme che esigono l'osservanza.

Le Normae del 1921, in continuità con quelle del 1901, davano indicazioni circa il modo di strutturare le Costituzioni (dovevano essere divise in parti, queste in capitoli, i capitoli in articoli o paragrafi numerati progressivamente), la terminologia da usare (doveva essere adottata quella propria della specifica forma di vita abbracciata dell'Istituto, curando la precisione), la lingua (il testo da presentare alla Congregazione per i religiosi doveva essere in latino), lo stile (si raccomandavano la brevità, la chiarezza, un ottimo ordine).[29] Sono indicazioni opportune e, a parte

---

29[1]

29 Per i cenni storici cfr.: G. ROCCA, «Le Costituzioni delle congregazioni religiose nell'ottocento: storia e sviluppo fino al *Codex Iuris Canonici* del 1917», in A. DIEGUEZ (a cura di). *Le Costituzioni e i Regolamenti di don Luigi Guanella. Approcci storici e tematici,* (Centro Studi Guanelliani, Saggi storici, 14), Nuove Frontiere Editrice, Roma 1998, pp. 13-97; G. ROCCA, J. GRIBOMONT, A. DE VOGÜÉ, «Regola. -1. Visione generale filologico-storica delle regole e Costituzioni religiose. - II. Regole e Costituzioni nel diritto canonico», in DIP7,1410-1449. Per i testi citati nelle note 2-5 si veda il repertorio curato da E. SASTRE SANTOS, *El ordenamiento de los institutos de votos simples según las Normae de la Santa Sede (1854-1958). Introducción y textos,* (Studia Urbaniana /42), Pontificia Università Urbaniana, Roma-Madrid 1993.

29 Cfr. S.C. EPISCOPORUM ET REGULARIUM, «Quando petitur (22.09.1854)»: *Methodus quae a Sacra Congregatione episcoporum et regularium servatur in approbandis novis institutis votorum simplicium,* in A. BIZZARRI, *Collectanea in usum Secretariae S.C. Episcoporum et Regularium,* Romae 1885?, pp. 772-773 (SASTRE SANTOS, *El ordenamiento,* pp. 187-189).

29 S.C. EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Normae secundum quas S. Congregatio Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium,* Typis S.C. de Propaganda Fide, Romae 1901,59 p. (SASTRE SANTOS, *El ordenamiento,* pp. 266-299).

29 S.C. DE RELIGIOSIS, «Normae secundum quas Sacra Congregatio de Religiosis in novis religiosis congregationibus approbandis procedere solet», in AAS13 (1921) 312-319 (SASTRE SANTOS, *El ordenamiento,* pp. 350-356).

29 Si vedano: S.C. DE PROPAGANDA FIDE, *Normae pro constitutionibus congregationum iuris dioecesani a S. C. de Propaganda Fide dependentium,* Typis Poliglottis Vaticanis, 1940,30 p. (SASTRE SANTOS, *El ordenamiento,* pp. 380-400); S. C. DE RELIGIOSIS, *Schema quartum* (1956): *Normae in religionibus, societatibus, institutis erigendis et approbandis,* Typis Piae Societatis Sancti Pauli, 1956,42 p. (SASTRE SANTOS, *El ordenamiento,* pp. 414-440). In riferimento a quest'ultimo testo è da segnalare che la stessa Congregazione aveva già pubblicato: *Schema primum* (1948-1949), *Schema alterum* (1950), *Schema tertium* (1953): SASTRE SANTOS, *El ordenamiento,* pp.403,413.

29 Le *Normae* del 1921 - in continuità con le *Normae* del 1901 - stabilivano che dal testo delle Costituzioni si dovevano escludere introduzioni, notizie storiche sull'Istituto, citazioni dei testi della Sacra Scrittura, dei concili, dei Padri e dei teologi; pur riconoscendo l'opportunità di riportare brevi documenti di vita spirituale e religiosa, le *Normae* escludevano le istruzioni ascetiche prolisse, le esortazioni spirituali e le considerazioni mistiche (n. 22, b, i: SASTRE SANTOS, *El ordenamiento,* p. 354).

29 PAOLO VI, Motu proprio «Ecclesiae sanctae», in *AAS*58 (1966) 757-787. Per dare orientamenti nella redazione delle Costituzioni, la S.C. per i Religiosi e gli Istituti Secolari rese noti alcuni principi generali: «Orientations pour la révision des constitutions», in *Informationes S.C.R.I.S.* I (1975/1) 60-65; «Revisione delle Costituzioni», *Ivi,* V (1979/2) 233-242. Altri principi venivano pubblicati nel periodico *Commentarium pro Religiosis:* S.C. PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, «Index articulorum pro redigendis constitutionibus», in *Commentarium pro Religiosis* 59 (1978) 191-200.

29 Cfr. *LG* 45; *CD* 35, 2-4. Cfr. anche *MR* 9c-d, 13c, 28, 34, 52g.

29 Nella costituzione dogmatica *Lumen gentium* il cap. VI (i religiosi) è significativamente collocato tra il cap. V (universale vocazione alla santità nella Chiesa) e il cap. VII (indole escatologica della Chiesa pellegrinante e sua unione con la Chiesa celeste). Cfr. anche LG 43-44; PC 2; MR 8; c. 574, §§1-2.

29 Giustamente i commentatori fanno notare che si tratta di riconoscimento e non di concessione, in riferimento ad una realtà - la giusta autonomia di vita - che pre-esiste e che il legislatore non crea, ma trasferisce dal piano della vita a quello ecclesiale canonico.

29 SINODO DEI VESCOVI - IX ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Instrumentum laboris,* n. 81, Libreria editrice vaticana. Città del Vaticano, Typis Vaticanis 1994, pp. 96-97. Cfr. anche *Enchiridion del Sinodo dei Vescovi,* 2, 1989-1995 (edizione bilingue). Edizioni Dehoniane Bologna, 2006,4577-4578, pp. 4301-4302.

29 Si vedano le clausole, di uso frequente: - *ad normam iuris* / a norma del diritto;-*ad normam constitutionum* / a norma delle Costituzioni; - *nisi constitutiones aliter ferant* / a meno che le Costituzioni non dicano altrimenti; - *nisi iure vel statutis aliud caveatur* / a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti; - *servatis de iure servandis* / osservate le disposizioni del diritto, ecc.

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

[29] Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata* n. 48 (25.03.1996), in AAS 88 (1996) 377-486: EV 15/578-580.

[29] Il Codice dei canoni delle Chiese orientali, definisce il monastero «una casa religiosa nella quale i membri tendono alla perfezione evangelica osservando le regole e le tradizioni della vita monastica» (CCEO c. 433, § 1). Nei monasteri orientali il codice fondamentale si chiama *typicum* e deve essere approvato dall'autorità competente (CCEO c. 433, § 2), negli ordini, congregazioni, società di vita comune *ad instar religiosorum* e negli Istituti secolari, prende il nome di *statuta* (CCEO cc. 414, § 1,1°-2°; 420, § 1; 508, §§ 2-3; 512; 513; 554, § 1; 558, § 3; 563, § 1; 568). Nelle società di vita apostolica si usa dire *constitutiones* (CCEO c. 572).

[29] L'*Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici* di X. Ochoa (Libreria Editrice Lateranense. Città del Vaticano 1984), alla voce *ius proprium* elenca 40 canoni sulla vita consacrata nei quali il termine ricorre (pp. 252-253).

[29] II *diritto proprio* di un Istituto di vita consacrata comprende: 1° il codice fondamentale o Costituzioni; 2° altri codici complementari (direttóri, regolamenti, statuti) di carattere generale (valevoli per l'intero Istituto) o particolare (valevoli per una parte dell'Istituto, come una provincia, oppure per un settore specifico della vita dell'Istituto, come il governo, la formazione, l'amministrazione, ecc.); 3° la normativa emanata dai capitoli (generale, provinciale, locale) o dai superiori con i loro consigli (generale, provinciale e locale); 4° altri libri della tradizione giuridica, anche non scritti (consuetudini, usi, tradizioni).

[29] La nozione di «regola» ha conosciuto una lunga evoluzione propria dell'Occidente, mentre in Oriente ha mantenuto un significato più unitario e meno giuridico. Usato soprattutto in riferimento alla vita monastica e agli ordini antichi, il termine regola non è mai stato usato per gli Istituti secolari.

[29] Il termine «Costituzioni» è mutuato dal linguaggio giuridico romano ed è entrato nell'uso ecclesiastico come sinonimo di legge generale scritta in riferimento ad ambiti settoriali definiti, come diocesi (*constitutiones episcopales*), Istituti religiosi (*constitutiones religiosorum*), capitoli, sinodi e simili (*constitutiones capitulares, synodales,* ecc.). Il vocabolo «Costituzioni» entra nell'uso già dal secolo XII, con significato via via sempre più tecnico. Negli ordini antichi (benedettini, agostiniani, francescani, ecc.) regola e Costituzioni sono profondamente distinte e complementari. Negli ordini sorti dopo il concilio Lateranense IV (1215) le Costituzioni comprendono il diritto costitutivo e specifico dell'Istituto, il quale deve adottare una regola antica. Negli Istituti più recenti, soprattutto negli Istituti religiosi apostolici (sec. XIX-XX), il termine «Costituzioni» diviene di uso universale per indicare la legislazione propria dell'Istituto, mentre regola è riservato alla legislazione fondamentale degli ordini antichi (così il Codice del 1917).

[29] Lungo i secoli si trovano più termini, spesso usati con significato equivalente e intercambiabili: *instituta* (Rufino), *institutiones* (Cassiano), *statutum, statuta, praecepta* (Pacomio), *libellus* (primo nome della Regola di S. Agostino), *ordo* (monasticus, canonicus), *ordines, ordinationes, declarationes, traditiones, consuetudines, observantia, usus, Regulae sanctorum Patrum, Regula Magistri, Regula Monachorum* (s. Colombano), ecc. Va ricordato che "regola", nel senso di documento costituzionale di un Istituto religioso determinato, è una nozione nata in Occidente, presso i giuristi e nella curia del XII secolo, come risultato di una lunga evoluzione. Nel primo millennio una regola è anzitutto un modo di vita, e poi un testo che ne tramanda la memoria.

[29] L'approvazione della "regola di vita" come testo comprendente l'intero *diritto proprio* dell'Istituto, da parte della stessa autorità (Santa Sede o Vescovo diocesano), ha creato diversi problemi e ha obbligato gli Istituti a procedere alla revisione per adeguarsi alle direttive conciliari e al Codice vigente (c. 587, §§ 2 e 4).

[29] «L'approbation par le Saint-Siège, ou par les Evéques, selon les cas, est un acte du Magistère qui confère aux principes, aux directives et aux normes des Constitutions, un caractère et une forme particuliers»: «Orientations pour la révision des constitutions», in *Informationes S.C.R.I.S.* I (1975/1) 63.

[29] Si legge in PC 3: «II modo di vivere, di pregare e di agire deve convenientemente adattarsi alle odierne condizioni fisiche e psichiche dei membri, come pure, per quanto è richiesto dall'indole di ciascun Istituto, alle necessità dell'apostolato, alle esigenze della cultura, alle circostanze sociali ed economiche; e ciò dappertutto, ma specialmente nei luoghi di missione. Anche il modo di governare degli Istituti deve essere sottoposto a esame secondo gli stessi criteri. Perciò - conclude il testo conciliare - le Costituzioni, i "direttori", i libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie e altri codici di questo genere, siano convenientemente riveduti e, sopprimendo le prescrizioni non più attuali, vengano adattati in base ai documenti emanati da questo sacro concilio».

[29] È opportuno che il codice fondamentale sia distinto dai codici aggiunti, così da far percepire la diversa natura e finalità dei due testi. Occorrono più codici aggiunti? Di fatto, molti Istituti hanno più codici aggiunti. Spetta alla formazione iniziale trasmettere il significato e la portata del diritto proprio dell'Istituto.

[29] Si tratta di materie per le quali il legislatore formula una «riserva di legge costituzionale», ossia dispone che solo con le norme costituzionali si possono regolare determinate materie.

[29] Si tratta di materie per le quali il legislatore formula semplici «riserve di legge», il che significa che le materie possono essere regolate, nel nostro caso, o nel codice fondamentale o nei codici aggiunti.

[29] L'«approvazione», di cui al c. 587, § 2, è un provvedimento autorizzativo in senso lato e consiste in un atto con il quale un'autorità amministrativa, nell'esercizio di una funzione di controllo preventivo, esprime un giudizio favorevole circa l'opportunità di un altro provvedimento amministrativo, che è così reso efficace. La manifestazione del consenso può riguardare il contenuto dell'atto sottoposto ad approvazione. L'atto sottoposto al controllo e l'approvazione sono autonomi l'uno dall'altra, stante la diversità di contenuto, effetti e interessi riferibili ai due atti.

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma

il testo in lingua latina, ancora valide. Fondamentale per noi oggi è la direttiva del C. 587, § 3: nel codice fondamentale «siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici; tuttavia non si moltiplichino le norme senza necessità». Nella ricerca del giusto equilibrio tra «elementi spirituali» ed «elementi giuridici», tra «norme fondamentali» e «altre norme», occorre tenere ben presente la finalità del testo. Le Costituzioni devono tracciare l'ordinamento fondamentale dell'Istituto, devono raffigurare un'identità, certamente complessa, ma sicura e definita, evitando incertezze a ambiguità.[30]

La legislazione riguardante la vita consacrata va compresa alla luce di quanto si legge nella costituzione dogmatica *Lumen gentium,* n. 45. Regolando, con le sue leggi, la pratica dei consigli evangelici, accogliendo e approvando le regole proposte da esimi uomini e donne, la Chiesa «viene in aiuto agli Istituti, dovunque eretti per l'edificazione del Corpo di Cristo, perché abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori».

---

[29] Si vedano, a titolo esemplificativo, i cc. 573, §§ 1-2; 574, §§1-2; 576; 584; 608; 610, §§1-2; 611; 642; 646; 651; 660; 679; 680; ecc.

[29] Cfr. SASTRE SANTOS, *El ordenamiento*, pp. 272 e 354-355.

[29] Il *codice fondamentale* o *Costituzioni* non è un "manifesto", non è una "lettera", non è un codice di norme minuziose. È un peculiare punto di riferimento. «Nelle Costituzioni».

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma